la natura degli ispettori, e di cangiare, direi quasi, la natura umana, i vostri ispettori saranno una bella difesa contro i clericali!...

Presidente. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 5° che rileggo:

" Il maestro che non ottiene l'attestato di lodevole servizio, secondo l'articolo precedente, potrà, sulla proposta del Consiglio comunale, approvata dal regio ispettore scolastico, essere mantenuto in ufficio per uno spazio di tempo non maggiore di tre anni.

" Se alla fine dell'esperimento egli avrà meritato l'attestato di lodevole servizio, potrà essere riammesso dal Consiglio provinciale scolastico a godere dei diritti sanciti da questa legge. "

(*È approvato.*)

Art. 6. " I maestri delle scuole elementari non obbligatorie saranno nominati dai comuni, ed eccetto che per la misura degli stipendi, godranno degli stessi diritti che i maestri delle scuole obbligatorie, salvo il caso della soppressione delle scuole medesime.

" Tali maestri, se iscritti tra gli eleggibili, debbono essere prescelti nelle nuove nomine a scuole obbligatorie nello stesso comune. "

(*È approvato.*)

Art. 7. " Fermo il disposto dagli articoli 334, 335 e 337 della legge 13 novembre 1859, il maestro può essere licenziato in qualunque tempo:

" 1° Per inettitudine pedagogica;

" 2° Per infermità che lo renda inabile a continuare il servizio o a riassumerlo;

" 3° Per essere incorso negli ultimi cinque anni tre volte nella pena della censura, o due volte in quella della sospensione.

" Il licenziamento è deliberato dal Consiglio comunale.

" La proposta del licenziamento appartiene eziandio all'ispettore scolastico.

" La deliberazione che pronunzia il licenziamento non avrà effetto esecutivo se non dopo che il Consiglio scolastico provinciale, udite le difese del maestro e le osservazioni del Consiglio comunale, la avrà approvata.

" Contro la deliberazione del comune che ricusa il licenziamento è ammesso il ricorso, nel termine di un mese, del regio ispettore al Consiglio scolastico provinciale, che decide, sentite le osservazioni del consiglio comunale e le difese del maestro.

" Così il comune come il maestro possono ricorrere al Ministero dalle decisioni del Consiglio scolastico provinciale, entro un mese dal giorno della ricevuta comunicazione.

Frola. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Frola.

Frola. Io sono fra coloro che desiderano vivamente la pronta attuazione di questo disegno di legge e che desiderano inoltre che esso sia seguito dall'altro già promesso alla Camera e già chiesto con un ordine del giorno apposito stato approvato prima della discussione dell'odierno disegno e diretto ad ottenere il miglioramento delle condizioni economiche dei maestri. Perciò io non farò alcuna proposta; mi limiterò ad una sola osservazione in ordine all'articolo 7 che è ora in discussione.

Quest'articolo al primo numero, specialmente come fu modificato dal Senato, a mio avviso può dar luogo a gravi dubbi ed a gravi controversie particolarmente per definire la portata e la estensione della locuzione " inettitudine pedagogica. "

È da ciò appunto che ebbero origine alcune petizioni dirette all'onorevole ministro della pubblica istruzione, fra le quali io ricorderò specialmente quella della benemerita Federazione fra le Società magistrali delle provincie subalpine diretta appunto allo scopo di maggiormente e più esattamente definire i veri termini, il vero concetto di questa locuzione di cui nell'articolo sovracitato. " Il licenziamento può esser fatto in qualunque tempo per inettitudine pedagogica. "

Io non discuterò se la locuzione introdotta dal Senato sia migliore di quella adottata dalla Camera dei deputati, la quale si era limitata ad inserire nell'articolo 7, fra le cause di licenziamento, quella per la *inettitudine didattica*. Anzi, se devo esprimere il mio modesto parere, io credo più opportuna e migliore la dizione introdotta dal Senato. Però, è ovvia la domanda: quale valore avrà la patente già ottenuta dal maestro? quale la idoneità conseguita e una pratica costantemente fatta? e specialmente qual valore avrà per un maestro la conferma in alcuni casi ottenuta? Quando un criterio meno esatto possa venir applicato, il maestro in qualunque tempo potrà venir licenziato per inettitudine pedagogica quando di questa non sia data conveniente definizione.

Quindi io credo che sia necessario che nel regolamento vengano chiaramente stabiliti i criteri, che possono dare luogo al licenziamento.

E ciò credo necessario nell'interesse, sia dei maestri, sia dei comuni, appunto per togliere tutti